



Comune di Parma

ORDINANZA SINDACALE N° OS-2023-70 DEL 26/07/2023

Inserita nel fascicolo: 2023.II.1.4

Settore Responsabile: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Unità Proponente: 040000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Proposta n. 2023-3317

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO URBANO INTERNO ALLE TANGENZIALI, A VALERE FINO AL 30 SETTEMBRE 2023



Comune di Parma

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO URBANO INTERNO ALLE TANGENZIALI, A VALERE FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

IL SINDACO

Premesso che

- obiettivo strategico del Comune di Parma è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;
- la città di Parma, forte dei propri beni monumentali ed artistici nonché della storica intensa attività culturale, oltre che del proprio vivace tessuto artigianale, commerciale ed industriale, è stata nominata nel 2017 “Città creativa della gastronomia UNESCO” ed è stata proclamata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il biennio 2020/2021 Capitale Italiana della Cultura;
- l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza, comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi specie negli spazi pubblici;

Rilevato che

- nel territorio urbano della città di Parma, con particolare riferimento al centro storico e alle aree dei quartieri interni alle tangenziali, si sono verificate problematiche relative alla pubblica sicurezza, al decoro urbano e alla quiete pubblica, collegate all'utilizzo improprio e in alcune casistiche violento di contenitori in vetro e latta, nonché all'abbandono e /o alla dispersione di detti contenitori;
- gli episodi rilevati, vedono un aumento nella stagione estiva dove è più frequente il raggruppamento di persone nelle aree pubbliche all'aperto e nei parchi;

Considerato che

- la cittadinanza, le rappresentanze politiche e istituzionali segnalano problematiche di civile convivenza e pubblica sicurezza, dovute in molti casi all'utilizzo improprio e all'abbandono di contenitori in vetro e latta, soprattutto nell'area urbana ricompresa all'interno delle tangenziali;
- i fenomeni connessi di dispersione e abbandono al suolo e nel verde pubblico di bottiglie di vetro – spesso frantumate – rappresentano un pericolo per l'ordinato ed il quieto vivere civile e per la normale fruibilità degli spazi pubblici;

Visti

- l'art.17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che “... i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi...”;
- l'art. 31 del D.L. n.201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che permette di porre limiti alla “... libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali...”;
- l'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della L. n. 125/2001;
- l'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che prevede che “... il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, **provvedimenti contingibili e urgenti** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...”;
- il comma 4 bis dell'art.54 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.b del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, ove si recita che “... I provvedimenti adottati ai sensi del c.4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi **anche legati all'abuso di alcool**”;
- l'art. 50 comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.8 c.1 lett.a del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n.48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'Art. 5 del “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio” del Comune di Parma, il quale prevede limitazioni alla vendita e/o somministrazioni di bevande alcoliche in Area Zonizzata, quali in particolare:
 - divieto, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00 la vendita per asporto di bevande alcooliche in qualsiasi tipo di contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta;
 - ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la somministrazione di bevande alcooliche e non alcooliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors);
- l'art.4 del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede che “... per particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive e non (ad esempio in occasione

di partite di calcio, concerti, ecc.), vietare la vendita/somministrazione/consumo: di bevande in bottiglie di vetro o in lattine di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale ... “;

- l'art.15 del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede che “ ... è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume ... “;

- l'art.19 lett.j del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede il divieto di “ ... spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori, utilizzare i cestini stradali per conferire rifiuti urbani o speciali, o non rispettando le modalità di conferimento individuate dall’Amministrazione Comunale...”;

- l'art.19 lett.l del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Parma, il quale prevede che “... **nelle aree verdi pubbliche e nelle zone individuate dalla Giunta Comunale è vietato consumare o detenere a scopo di consumo** bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo o di altra tipologia, al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uopo destinati e fatte salve le modalità di somministrazione contenute in regolamenti e/o in autorizzazioni temporanee ...”

Ritenuto che per le ragioni sopraesposte sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza strettamente correlate alla peculiarità del tempo che caratterizza il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, **ritenuto pertanto congruo estendere la validità tutti i giorni dalle 19.00 alle 7.00 fino al 30 settembre 2023 nell'area urbana ricompresa all'interno delle tangenziali;**

Preso atto della nota della Questura di Parma p.g n.52254 del 19/07/2023, che fa seguito a nota del Comune di Parma p.g. n.134726 del 18/07/2023;

Visto quanto predisposto dal Settore Sviluppo Economico diretto dal dirigente ing. Nicola Ferioli, nominato dal Sindaco con decreto DSMG/2022/52 p.g.242225 del 15/12/2022 che ha la responsabilità del procedimento;

Ritenuto inoltre che, per quanto detto sopra, le misure del presente provvedimento risultano essere coerenti con il dettato Normativo Nazionale essendo strettamente connesse a finalità di tutela della Salute Pubblica, Ambiente, Decoro e Sicurezza Pubblica;

Sentita la Polizia Locale in merito alle misure che si adottano con il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso, ai sensi dell'at.54 c.4 del Dlgs 18 agosto 2000, n.267, alla Prefettura di Parma, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
Tenuto necessario

Visti:

- l'Art. 17 della Costituzione Italiana;
- la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di “alcol e problemi alcol correlati”;
- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.L. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 1;
- il D.L. 201 del 06.11.2011;
- lo Statuto del Comune di Parma;

Visto altresì il parere del Segretario Generale;

Sentiti gli Assessori alla Rigenerazione Urbana e alla Legalità;

per tutte le motivazioni sovraesposte, a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti quali quello della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e della civile convivenza e della tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

ORDINA

- il divieto di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali **nell'area urbana ricompresa all'interno delle tangenziali** fino al 30 settembre 2023, dalle ore 19.00 alle ore 7.00;
- il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta nelle aree pubbliche ricomprese nel perimetro e negli orari della presente ordinanza e di abbandonare e/o disperdere il contenitore;
- che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico;

Tale divieto non trova applicazione:

- qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate. In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;
- nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico;
- in occasione di manifestazioni appositamente autorizzate.

AVVERTE

- che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00;
- che la presente ordinanza integra le violazioni già presenti nel Regolamento di Polizia Urbana di Parma e il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio;

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione,

MANDA

- alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso della presente ordinanza.

IL SINDACO
GUERRA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: FERIOLI NICOLA

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Parma e trasmessa a:

- Questura di Parma
- Polizia Amministrativa, Questura di Parma
- Prefettura di Parma
- Comando Provinciale Carabinieri
- Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
- Comando di Guardia di Finanza
- Comando del Corpo di Polizia Municipale
- Nucleo Polizia Annonaria di Polizia Municipale
- Contact Center del Comune di Parma
- Settore Mobilità e Trasporti
- Settore Transizione Ecologica
- Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
- S.O. Procedimenti Attività Produttive e Commerciali
- Segreteria Generale
- ARPAE di Parma
- Ufficio Stampa
- Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
- Ascom Parma
- Confesercenti Parma
- Federdistribuzione
- Confartigianato Imprese Parma
- CNA Parma
- GIA Parma
- Confconsumatori Federazione di Parma
- Federconsumatori di Parma
- Movimento Consumatori
- ADICONSUM-CISL di Parma
- ADOC-UIL DI Parma

Diritto di accesso e informazione dei cittadini previsto dalla L. 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Parma:

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Sviluppo Economico- Largo Torello De Strada, 11/A e Corpo della Polizia Locale, strada del Taglio 8/a, Parma, previo appuntamento da fissare telefonicamente

Contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso gerarchico al Prefetto di Parma entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, Ricorso davanti al TAR di Parma entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Elenco Allegati: